

N. R.G. 463/2020



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Composta dai Magistrati

dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.

dott. Giovanni Casella Consigliere

dott.ssa Giulia Dossi Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di reclamo avverso la sentenza n.123/2020 del Tribunale di Monza (giudice dr.ssa Sommariva) promossa con ricorso

DA

RECLAMANTE

CONTRO

----- con il patrocinio dell'avv. PIRONTI
ANTONIO PRNNTN72R06F8390 LARATRO MASSIMO
(LRTMSM74L25F205E), elettivamente domiciliata pressp il loro studio in VIALE
MONTE NERO, 28 20135 MILANO;



RECLAMATA

CONCLUSIONI

PER LA RECLAMANTE

a) Riformare integralmente la sentenza n. 123/2020, emessa in data 3 marzo 2020 e pubblicata in data 5 marzo 2020 dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, Dott.ssa Sommariva nel procedimento R.G. n. 2298/2018 introdotto con ricorso ai sensi dell'art 1, comma 52 e ss., L.

n. 92/2012, per i motivi tutti come esposti nel presente ricorso e così giudicare:

b) In via principale, nel merito: rigettare il ricorso avversario perché nullo, inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente atto e di conseguenza, assolvere la Sig.ra [redacted] da ogni e qualsivoglia pretesa azionata dalla sig.ra [redacted] con il ricorso introduttivo del giudizio;

c) previo accoglimento delle eccezioni di decadenza ex art. 32 della L. 183/2010 e/o ex art. 2113 c.c. e per tutte le motivazioni indicate nel presente atto e previo accertamento della legittimità dei contratti di lavoro autonomo sottoscritti inter partes, dell'infondatezza delle censure avversarie e delle domande di riqualificazione del rapporto, ivi occorrendo la questione di legittimità costituzione dell'art. 69 I comma Dlgs. 276/2003 come meglio dedotta in atti, accertare la legittimità del recesso e rigettare le domande della ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque non provate, assolvendo la reclamante da ogni avversaria domanda e con contestuale condanna della Sig.ra [redacted] a restituire tutti gli importi che dovessero essere pagati in esecuzione della sentenza riformanda;

d) in subordine, limitare la condanna applicando la tutela indennitaria di cui all'art. 32 della L. 183/2010 nella misura minima ovvero condannare al pagamento dei compensi maturati fino al 31.12.2017 ovvero, ancora, ridurre l'importo del risarcimento a quanto previsto dal novellato articolo 18 della L. 300/1970 per le ipotesi di licenziamenti illegittimi per violazione della procedura e/o per licenziamenti economici illegittimi ovvero la diversa somma che sarà ritenuta equa e/o di giustizia non ricorrendo gli estremi per la reintegrazione;

e) nel denegato caso di accoglimento della domanda avversaria, ridurre comunque l'importo dovuto a titolo risarcitorio tenendo conto dell'aliunde perceptum allo stato pari ad un importo non inferiore ad Euro 11.500,00 e dell'aliunde percipiendum e dell'importo corretto del parametro retributivo di cui alle tabelle retributive del CCNL (€ 1.525,72 lordi mensili per il IV livello full time) che andrà riproporzionato in base all'orario parziale svolto dalla Sig.ra [redacted]

f) Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, oltre alla refusione delle spese generali, ai sensi della Legge Professionale Forense, da distrarsi a favore del procuratore intestatario.



In via istruttoria, ci si oppone anzitutto alle richieste istruttorie di prova orale essendo stata già ampiamente espletata nella fase sommaria, reiterando in questa sede occorrendo, tutte le istanze istruttorie non ammesse nei precedenti gradi di giudizio.

In ogni caso si contestano le stesse perché inammissibili, in quanto generiche, valutative e comunque irrilevanti ai fini del decidere.

Ove reputato necessario e senza inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi interrogatorio formale e prova per testi sulle circostanze di cui ai capitoli 5.1 a 5.130 dei fatti di causa da intendersi tutti preceduti dalla locuzione "Vero che" ed emendati da eventuali valutazioni.

Si indicano come testi i signori: 1

Si chiede di essere ammessi alla prova contraria con gli stessi testimoni.

Sempre in via istruttoria, in via subordinata occorrendo al fine della quantificazione dell'aliunde perceptum e percipiendum si chiede ordinarsi:

- alla sig.ra l'esibizione delle buste paga, fatture e note proforma emesse, di modelli CUD e di tutta la documentazione attestante i compensi erogati e da erogarsi in suo favore a far data dal 25 settembre 2017 nonché del proprio modello 101 e/o 740 relativo quando disponibili;

- nonché agli enti competenti (Inps e/o sezione circoscrizionale per l'impiego) di esibire e/o produrre in giudizio tutta la documentazione utile al fine di accertare la esatta misura di quanto percepito dalla sig.ra Ventura successivamente ai fatti di causa a titolo di eventuale Naspi e/o indennità di disoccupazione comunque denominata.

Senza inversione dell'onere probatorio gravante su parte attrice, si chiede che venga ordinata alla controparte l'esibizione della documentazione fiscale relativa agli anni dal 2004 al 2018.

PER LA RECLAMATA

A) respingere e/o rigettare il reclamo proposto dalla - con ricorso ex art. 1, comma 58, l. 92/12 (r.g.n. 463/2020) - avverso la sentenza del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 123/2020 del 5.03.2020 e confermare tale sentenza - ove occorra anche con diversa motivazione e/o anche con emissione di quelle statuizioni di accertamento e/o condanna che per quanto in esame si rendessero necessarie o più conformi all'attuale fase del giudizio od allo sviluppo dello stesso;

oooo



B) ovvero, in via subordinata alla mancata conferma della sentenza impugnata (salvo gravame):

1) *previo, ove occorra, accertamento e declaratoria di inefficacia e/o nullità e/o illegittimità: dell'incarico professionale per prestazioni artistiche a tempo indeterminato stipulato tra la reclamata e la r.l. in data 18.06.2004 con decorrenza da tale data; e/o della risoluzione consensuale di tale contratto e relativa rinuncia sottoscritta tra la reclamata e tale società in data 30.11.2010; e/o del contratto d'opera di prestazioni professionali ed artistiche stipulato tra la reclamata e tale società in data 22.11.2010 con decorrenza e durata dal 22.11.2010 al 31.12.2010; e/o del contratto d'opera di prestazioni professionali ed artistiche stipulato tra la reclamata e tale società in data 1.12.2010 con decorrenza e durata dall'1.12.2010 al 31.12.2010; e/o del contratto d'opera di prestazioni professionali ed artistiche stipulato tra la reclamata e tale società in data 1.01.2015 con decorrenza e durata dall'1.01.2015 al 31.12.2015; e/o delle risoluzioni consensuali e/o delle rinunzie/transazioni contenute nelle clausole n. 22 dei suddetti contratti del 22.11.10, dell'1.12.10 e dell'1.01.15; e/o dei rispettivi rinnovi dei suddetti contratti e/o dei termini di durata finale apposti ai suddetti contratti:*

- *accertare e dichiarare la sussistenza tra la sig.ra , a far data dal 18.06.2004 (ovvero da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa), di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario di lavoro fulltime di 40 ore settimanali, mansioni di commentatore e/o animatore e/o conduttore di programmi radiofonici e/o televisivi, assegnazione alla sede di , e complessiva retribuzione mensile pari, al momento della cessazione del rapporto, ad € 3.000,00 lordi; - ovvero con quelle diverse condizioni contrattuali e/o economiche e/o normative e/o retributive e/o di orario di lavoro che dovessero risultare in corso di causa;*

3) *ferma la domanda di cui al punto 1) - in via subordinata al mancato accoglimento della domanda di cui al punto 2) (e cioè la domanda formulata in primo grado di applicazione delle tutele ex art. 18, IV comma, l. 300/70 accolta dalla sentenza impugnata, n.d.r.) - (e salvo gravame): accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 18, V° comma, l. 300/70, così come riformato dall'art. 1, comma 42, l. 92/12, la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato dalla società reclamante alla reclamata con lettera del 25.09.17, e per l'effetto condannare la società reclamante, in persona del legale rappresentante pro-tempore, previa, ove occorra, dichiarazione di risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, a corrispondere alla reclamata l'indennità risarcitoria massima ivi prevista di 24 mensilità e, così, a corrisponderle l'importo di € 72.000,00 lordi (3.000,00 x 24), ovvero quel diverso e/o inferiore importo che dovesse a tale titolo risultare equo e/o di giustizia, comunque non inferiore alle 12 mensilità previsto dalla medesima norma;*

4) *ferma la domanda di cui al punto 1) - in via subordinata al mancato accoglimento della domanda di cui al punto 2) (cfr. supra) e/o 3) (e salvo gravame): accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 18, VI° comma, l. 300/70, così come riformato dall'art. 1, comma 42, l. 92/12, la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato dalla società reclamante alla reclamata con lettera del 25.09.17, e per l'effetto condannare la società reclamante, in persona del legale rappresentante pro-tempore, previa, ove occorra, dichiarazione di risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, a corrispondere alla reclamata l'indennità risarcitoria massima ivi prevista di 12 mensilità e, così, a corrisponderle l'importo di € 36.000,00 lordi (3.000,00 x 12), ovvero quel diverso e/o inferiore importo che dovesse a tale titolo risultare equo e/o di giustizia, comunque non inferiore alle 6 mensilità previsto dalla medesima norma -*



ovvero a corrispondere alla reclamata quella diversa indennità risarcitoria che dovesse risultare dovuta in relazione all'illegittimo licenziamento de quo.

- il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
- il tutto con vittoria e condanna al pagamento delle spese legali e competenze del presente grado di giudizio;
- il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva.

°°°° In via istruttoria:

Innanzitutto, per tutto quanto sopra a riguardo esposto, ci si oppone, ad ogni effetto, all'ammissibilità e/o ammissione dei capitoli di prova da 5.99 a 5.116 (alle pagine da 20 a 22) dell'atto di reclamo, nonché all'ammissibilità e/o all'ammissione della produzione del doc. H così come allegato a tale atto, e ci si oppone altresì all'ammissibilità e/o ammissione della teste

1, oltre che a tutte le istanze istruttorie formulate nell'atto di reclamo in tema di licenziamento. Inoltre, sempre per tutto quanto sopra a riguardo esposto, ci si oppone, ad ogni effetto, a tutte le istanze istruttorie effettuate nello stesso atto di reclamo in tema di "aliunde perceptum" e "percipiendum".

Il tutto mantenuto fermo e riservato ogni diritto, e riservandosi - a riguardo - ogni istanza e/o richiesta in ogni caso di denegata ipotesi di loro ammissione.

Ciò premesso, senza che ciò comporti alcuna inversione dell'onere della prova, su tutti i capitoli di prova formulati e proposti nella parte in fatto del ricorso introduttivo, del ricorso in opposizione e della presente memoria difensiva, tutti da intendersi ritrascritti preceduti dalla locuzione "vero che", nonché, a prova contraria, su tutti i capitoli di prova ex adverso formulati e proposti, si chiede di essere ammessi a prova per interpello e per testi, indicandosi a testimoni i sigg.ri

2, aino, ed inoltre i sigg.ri

nonché, altresì, tutti i dipendenti e/o gli addetti della reclamante, anche al momento dei fatti di causa, da individuarsi anche previa esibizione del libro unico del lavoro e/o previa esibizione e/o produzione di ogni altro documento aziendale a ciò utile e necessario. Sempre con riserva di indicare altri testi e/o di integrare la suddetta lista di testimoni. Si chiede che il Giudice Voglia ordinare alla reclamante ex art. 421 c.p.c.:

- la produzione e/o esibizione in giudizio di tutte le "citazioni" assegnate alla reclamata, per la relativa lettura, in tutti i programmi alla cui conduzione è stata adibita in tutto il periodo dal 18.06.04 al 25.09.17 (come da docc. 12, 13 e 14 prodotti dalla reclamata);
- la produzione e/o esibizione in giudizio di tutti i contratti di lavoro (anche subordinato) stipulati con i conduttori colleghi della reclamata in tutto il periodo dal 18.06.04 al 25.09.17; - la produzione e/o esibizione in giudizio di tutta la documentazione in possesso dell'azienda relativa a tutte le assegnazioni di programmi fatte alla reclamata in tutto il periodo dal 18.06.04 al 25.09.17 (come da doc. 16 prodotto dalla reclamata);
- la produzione e/o esibizione in giudizio di tutta la documentazione in possesso dell'azienda relativa a tutte le "scalette" di programmi previste e disposte dalla reclamante in relazione ai



programmi assegnati alla conduzione della reclamata in tutto il periodo dal 18.06.04 al 25.09.17 (come da docc. 2 e 3 prodotti dalla reclamata);

- la produzione e/o esibizione in giudizio di tutta la documentazione in possesso della reclamante relativa alle comunicazioni e-mail e/o agli sms (messaggi da cellulare a cellulare) intervenute tra l'azienda (in persona del sig. _____ e/o di qualsivoglia ulteriore addetto della reclamante) e la reclamata in ordine all'autorizzazione rilasciata dall'azienda per partecipazione a serate, ovvero ad attività esterne, nonché in ordine alla richiesta di pianificazione di ferie o di godimento di permessi (e relative autorizzazioni dell'azienda) e di direttive impartite in ordine alla conduzione di programmi per tutto il periodo dal 18.06.04 al 25.09.17 (come da docc. 15, 20, 21, 31 e 32 prodotti dalla reclamata); - nonché, ancora, la produzione e/o esibizione in giudizio di ogni documento aziendale ritenuto utile ai fini della decisione, ivi compreso il libro unico del lavoro.

Si chiede che il Giudice Voglia disporre d'ufficio, ex art. 421 c.p.c., l'assunzione di ogni altro mezzo di prova ritenuto opportuno ai fini del decidere, ivi compreso, ove occorra, previo ogni provvedimento a ciò opportuno, il Voler disporre l'accesso sul luogo di lavoro con audizione dei testi in loco e/o, ove occorra, anche C.T.U. e/o accesso ai "server" aziendali od a qualsivoglia ulteriore strumentazione aziendale od a qualsivoglia bene e/o strumentazione utilizzata dall'azienda (tra questi, anche telefonini aziendali o pc in dotazione di personale dipendente e/o responsabile, ovvero anche telefonini o pc di proprietà di ciascun addetto e/o responsabile per ciò utilizzato) al fine di reperire tutta documentazione di cui come sopra si è richiesta la produzione e/o esibizione in giudizio, ovvero ogni informazione a ciò utile. Sempre con riserva di articolare e proporre ulteriori istanze istruttorie in corso di causa ed anche in relazione alle eccezioni ed allegazioni di controparte.

Fatto e diritto

Con sentenza n. 123(2020 il Tribunale di Monza , in riforma della ordinanza emessa nella fase sommaria del procedimento c.d. Fornero ed in accoglimento dell'opposizione proposta da _____ , ha così deciso: " *accertata l'esistenza fra le parti di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 18.6.2004 , avente ad oggetto lo svolgimento di mansioni di conduttore di programmi radiofonici e/o televisivi , riconducibili al IV livello CCNL Imprese Radiotelevisive private , dichiara illegittimo il licenziamento intimato alla ricorrente con lettera del 25.8.2017 e , applicato l'art. 18 commi IV e VII l. 300/1970, lo annulla e condanna _____ , a reintegrare Sara Ventura nel posto di lavoro e al pagamento in favore della stessa di una indennità risarcitoria commisurata a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto , per complessivi euro 36.000,00 , oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sull'importo*



delle singole mensilità dalla loro maturazione al saldo, nonché al versamento del differenziale contributivo dal licenziamento alla reintegra ; condanna altresì la resistente a rifondere le spese processuali , liquidate per entrambe le fasi processuali nell'importo di complessivi euro 12.000,00 , oltre al rimborso dei C.U (euro 518,00) e forfettario delle spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, CPA e IVA.

Le vicende inerenti il procedimento sono così riassunte nella sentenza reclamata :

“ Con ricorso depositato in data 5.11.2018 , ha proposto opposizione avverso l'ordinanza del Tribunale di Monza , in funzione di giudice del lavoro , depositata e comunicata in data 11.10.2018 che , a definizione del procedimento ex art. 1, comma 48 l.92/2012 R.G. n.332/2018 , ha rigettato il ricorso della lavoratrice , volto – previa riqualificazione dei rapporti di lavoro autonomo, intercorso tra le parti e susseguitesi ininterrottamente dal 18.6.2004 al 25.9.2017 , per lo svolgimento dell'attività di conduzione di programmi radiofonici (e televisivi) presso la sede di Cologno Monzese , quale unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e , conseguentemente , dalla comunicazione di recesso aziendale quale licenziamento – alla caducazione di quest'ultimo, in quanto non preceduto dall'esperimento della procedura di cui all'art. 7 l.604/1966 , né di quella di cui all'art. 7 l.300/1970 e non sorretto né da giusta causa , né da giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) ed alla reintegrazione nel posto di lavoro , con applicazione del regime risarcitorio di cui all'art. 18, comma 4 l.300/1970 o, in subordine , delle tutele di cui al V e al VII comma , del medesimo articolo.

A supporto delle proprie domande e dell'opposizione , la ricorrente ha dedotto :

di aver lavorato continuativamente per la resistente quale speaker nei programmi radiofonici che di volta in volta le venivano assegnati dalla convenuta sulla base di contratti d'opera di prestazioni professionali e artistiche , che , nonostante prevedessero espressamente incarichi di collaborazione da svolgersi in via continuativa e in considerazione con le esigenze di programmazione radiofonica , non indicavano alcun progetto ;

che l'organizzazione del lavoro, le modalità e i tempi di esecuzione delle prestazioni degli speaker radiofonici operanti per la resistente erano identici per tutti, a prescindere dal loro inquadramento quali lavoratori subordinati o autonomi;

che , infatti, i programmi radiofonici – trasmessi 24 ore su 24 al giorno , 7 giorni su 7 alla settimana , per 365 giorni all'anno – avevano durata fissa di 2-3 ore nelle



fasce orarie indicate nel ricorso (pagg. 8-7) ed erano fissi e prestabiliti anche i palinsesti della settimana e del fine settimana , il tutto determinato e deciso direttamente dal legale rappresentante della resistente e direttore generale Lorenzo Suraci;

che i programmi venivano condotti da due conduttori, assegnati ai programmi medesimi in maniera fissa , salvo le temporanee o definitive sostituzioni decise dall'azienda (e per essa dal ,) ed erano rimasti invariati per tutta la durata del rapporto di lavoro;;

che la struttura del programma era articolata sulla base di una scaletta , meglio indicata nel ricorso (pagg. 7 -9) deciso dall'azienda e comunicato ai conduttori;

che le citazioni (pubblicità , promozioni, informazioni o altro) lette dal conduttore durante l'intervento parlato , erano costituiti da scritti, fatti scorrere sul gobbo durante ciascun programma in onda e predisposti dalla redazione aziendale su indicazione / autorizzazione del , i e dall'agenzia pubblicitaria ;

che anche i dischi, i jingle e le sigle mandati in onda durante il programma erano decisi e scelti dal Suraci ;

che , inoltre, nell'ambito della citata scaletta era indicato l'argomento del giorno destinato alla linea diretta con l'intervento degli ascoltatori appositamente selezionati dai conduttori sulla base delle indicazioni fornite dall'emittente ;

che i tempi e la durata del parlato di ciascun conduttore erano di volta in volta stabiliti direttamente dall'azienda ;

di aver ricevuto la direttiva di rimanere quotidianamente a disposizione dell'azienda per essere assegnata a qualsiasi programma del palinsesto in caso di necessità di coprire la relativa conduzione;

che le era stato assegnato un indirizzo di posta elettronica sul dominio aziendale (: _____ it, oppure _____ t) allo scopo di potersi interfacciare con la convenuta e di ricevere od inviare tutte le comunicazioni di servizio necessarie all'esecuzione della prestazione (sostituzioni di colleghi in conduzione di programmi , cambiamenti di orario o di studi per la prevista programmazione , presa visione dei contenuti delle citazioni , ecc.) ;

che durante il rapporto di lavoro era stata adibita alla conduzione stabile in via continuativa di vari programmi , meglio specificati nel ricorso (pagg. 15-17) , non solo per l'emittente _____ ma anche per l'emittente _____ e , in aggiunta



ai suddetti programmi di stabile assegnazione , per direttiva impartita dal sig. _____ , ovvero in sua vece dal direttore di produzione _____ , alla conduzione di altri programmi in sostituzione dei colleghi;

che durante il rapporto estivo di ogni anno era stata inviata per brevi trasferte in varie località dove doveva eseguire attività lavorativa che era la medesima e con le stesse modalità di quella espletata nella sede di Cologno Monzese ;

che , nei suddetti periodi estivi , durante tutta la durata dei programmi , era rimasta in collegamento continuo (via internet) con la regia di Cologno Monzese (Mi) che monitorava il rispetto delle direttive per la messa in onda della trasmissione ; in loco era sempre presente uno schermo di fronte alla postazione del conduttore su cui scorrevano le “ citazioni “ da leggere ed il “ count- down “ per i tempi di intervento da rispettare (lanci di dischi , annunci di pubblicità , ecc.) ;

che in virtù di quanto illustrato aveva reso le proprie prestazioni sulla base di un orario di lavoro full-time pari di regola ad almeno 40 ore settimanali, soggiacendo alle direttive del _____ o , in sua vece , del _____ ed utilizzando beni e strumentazioni di lavoro di proprietà della resistente , con l'obbligo, in caso di assenza , di avvisare tempestivamente la direzione e di chiedere la preventiva autorizzazione per godere di permessi ed usufruire di ferie ;

che , anche per poter partecipare a programmi di terzi e per effettuare attività lavorative esterne , era tenuta a richiedere la preventiva autorizzazione ;

che nel corso del rapporto aveva ricevuto una retribuzione fissa, inizialmente pari a 1000,00 euro lordi , dal 5.10.2004 aumentata ad euro 2000,00 lordi , dal 22.11.2010 sino alla cessazione pari ad euro 3000,00 lordi (di cui euro 1200,00 imputati dal 1.1.2015 a compenso per lo sfruttamento dei diritti di immagine , ma comunque riferibili allo svolgimento dell'attività lavorativa , implicante , appunto, anche l'uso dell'immagine;

che le modalità di esecuzione della prestazione di conduzione dei programmi , come allegate , erano identiche a quelle espletate dai suoi colleghi conduttori assunti con contratto di lavoro subordinato;

che il rapporto di lavoro era cessato in conseguenza del recesso del contratto , comunicatole dalla convenuta il 25.9.2017.

Ribadite le difese già svolte nella prima fase e richiamate le deposizioni testimoniali assunte nel corso della stessa , la ricorrente ha censurato l'ordinanza , eccependone l'erroneità per violazione e/o mancata applicazione degli articoli 61 e 69 comma 1



D.Lgs.n. 276/2003 , in presenza del comprovato avvicinarsi di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale , privi di indicazione di specifici progetti e da convertire quindi ex lege in rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del primo comma dell'art. 69 cit. e per aver disatteso e/o non correttamente interpretato e valorizzato le prove dell'effettiva subordinazione emerse dall'istruttoria con particolare riferimento alla peculiare prestazione professionale dalla stessa svolta , di carattere intellettuale e creativo.

, si è costituita in giudizio con memoria difensiva depositata in data 14.2.2019 , reiterando nuovamente le eccezioni e le difese già svolte nella fase sommaria e, in particolare , eccependo in via preliminare la nullità del ricorso per difetto dei requisiti essenziali di cui all'art. 414 c.p.c. , nonché l'inammissibilità / improponibilità dello stesso e , chiedendo, nel merito , il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, anche in considerazione della decadenza eccepita con riferimento ai contratti anteriori all'ultimo del 1.1.2015 in ragione del decorso dei termini di cui agli articoli 32 l.183/2010 e 2113. In via subordine ha chiesto di limitare la condanna nei minimi di legge previsti dall'art. 32 l.183/2010 e , in caso di applicazione della disciplina di cui all'art. 18 legge 300/1070 , di riconoscere solo la tutela indennitaria , con esclusione dell'invocata tutela reale . Infine , in ipotesi di accoglimento del ricorso, ha chiesto di determinare l'indennità al parametro retributivo previsto dalle tabelle del CCNL applicabile per il IV livello (euro 1525,72) e in ogni caso , di ridurla detraendo l'aliunde perceptum e considerando un orario part time di 10/12 ore settimanali...”

Il Tribunale ha ritenuto la infondatezza della questione di nullità del ricorso proposta dal ; ha altresì ritenuto la infondatezza della questione di decadenza ex art. 32 l.183/2013 e 2113 c.c. “ in quanto – considerando il protrarsi del rapporto di collaborazione – senza sostanziale soluzione di continuità dal 18.6.2004 fino al recesso della convenuta del 25.9.2017 , salvo il periodo di sospensione contrattuale dal 1.4.2013 al 31.8.2013 il rapporto nella sostanza è da considerarsi unico , sicchè il dies a quo ai fini del decorso del termine decadenziale non può che essere ricondotto , tanto ai sensi dell'art.2113, comma 2 c.c. , quanto ai sensi dell'art. 32 della legge 604/1966 , alla data di definitiva cessazione del rapporto di collaborazione per effetto della comunicazione di recesso del 25.9.2017 e non alla risoluzione dei precedenti contratti ; ha precisato che “ nel descritto contesto risultano privi di rilievo sia la risoluzione consensuale del primo incarico



professionale , concordata dalle parti in data 30.11.2010 , là dove la ricorrente continuò a lavorare per la resistente senza interruzione , già dal giorno successivo , in forza del nuovo contratto d'opera di prestazioni professionali ed artistiche stipulato lo stesso giorno , con durata dal 1.12.2010 fino al 31.12.2010 , poi protrattosi a seguito dei rinnovi , fino alla scadenza del 31.12.2014 , né la scadenza di detto contratto , alla quale seguì , anche in questo caso senza soluzione di continuità , la stipulazione del successivo contratto del 1.1.2015 “

Ciò premesso , il Tribunale ha osservato che “ *è pacifico e documentale che la prestazione della a è stata regolamentata da una serie di contratti – qualificati ora come “ incarico professionale per prestazioni artistiche “ ora come “ contratto d'opera di prestazioni professionali ed artistiche “ di natura autonoma – che si sono succeduti senza soluzione di continuità, con un primo incarico a tempo indeterminato decorrente dal 18.6.2004 e consensualmente risolto il 30.11.2010, seguito in data 1.12.2010 da un secondo contratto a tempo determinato , con durata originariamente prevista dal 1.12.2010 al 31.12.2010 e rinnovato tacitamente di anno in anno fino al 31.12.2014, quando venne stipulato l'ultimo contratto anch'esso di durata annuale dal 1.1.2015 al 31.12.2015 e soggetto a rinnovo tacito , salvo disdetta da comunicare con un preavviso scritto di almeno trenta giorni antecedenti alla scadenza e ferma , in ogni caso , la facoltà di recesso , con detto preavviso, in qualunque momento , contratto cessato in data 27.9.2017 per effetto del recesso comunicato in forza di quest'ultima previsione “ ; ha quindi ritenuto , in forza del tenore letterale degli stessi contratti e delle risultanze della prova orale espletata , che “ i contratti intercorsi fra le parti ...siano qualificabili come contratti di collaborazione coordinata e continuativa “ ; che “ le deposizioni testimoniali....rendono conto dell'assenza di differenze sostanziali tra le modalità di svolgimento delle mansioni di conduzione dei programmi tra i dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato e quelli che , come la ricorrente , intrattengono o hanno trattenuto con la convenuta rapporti di collaborazione , salvo , talora , il diverso impegno temporale ...” ; che “ tutte le emergenze istruttorie dimostrano la sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa di carattere prevalentemente personale , che , diversamente da quanto previsto nel contratto , lungi dall'essere effettivamente autonoma , è stata caratterizzata da stringenti vincoli sia nelle modalità di esecuzione della prestazione , che nell'organizzazione dei tempi di lavoro e compensato in misura fissa mensile , senza alcuna significativa differenza rispetto alla prestazione lavorativa di natura subordinata” .*

Il Tribunale ha quindi ritenuto , in punto di diritto , l'applicabilità dell'art. 61 comma 1 d.lgs. 276/2003 nella formulazione vigente all'epoca dell'instaurazione del primo



contratto, osservando che “ nel caso esaminato difettano sia la gestione autonoma dell’incarico in funzione degli stretti imposti dalla convenuta nella conduzione del programma sia l’indicazione di uno o più progetti specifici .o programmi di lavoro o fase degli stessi “ atteso che “ tale requisito non può considerarsi soddisfatto dal generico riferimento , contenuto nei contratti , alla conduzione di programmi radiofonici e televisivi non meglio precisati , trattandosi di indicazione generica , funzionale allo stabile inserimento della ricorrente quale speaker nei programmi dell’ordinario palinsesto “ ; ha quindi ritenuto l’applicabilità nella fattispecie del regime presuntivo previsto dall’art. 69 del d.l.vo 276/2003 , nel testo applicabile *ratione temporis*, con la conseguente operatività della sanzione della conversione automatica del rapporto , caratterizzato dalla parasubordinazione , in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far tempo dalla sua costituzione , ossia dal 18.6.2004 fino alla sua cessazione “

Il Tribunale ha accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti sia in applicazione della presunzione legale di cui all’art. 69, comma 1 del d.lgs. 276/2003 , sia in esito all’effettiva modalità di svolgimento del rapporto , precisando , in ordine a tale secondo profilo , che “ la valutazione unitaria delle risultanze istruttorie , in relazione alla peculiare natura delle prestazioni lavorative rese, nelle quali è insita una imprescindibile componente creativa , convince dell’effettiva sussistenza ...di una ipotesi di subordinazione attenuata , con riferimento alla quale assumono valore decisivo anche indici sussidiari, quali la durata e continuatività della prestazione , la predeterminazione della retribuzione in misura fissa mensile (pur variata nel tempo in aumento) , il coordinamento dell’attività lavorativa con l’assetto organizzativo del rapporto di lavoro , l’assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e di rischio di impresa in capo al lavoratore , in una con l’accertato esercizio di poteri di direzione e di controllo proprio dl datore di lavoro , sia in ordine ai contenuti del programma , che in ordine alle loro modalità di realizzazione e alla gestione del rapporto lavorativo (richieste di permessi, programmazione ferie , necessità di autorizzazione , per la partecipazione ad eventi esterni, per tali intendendosi quelli organizzati dal altre realtà imprenditoriali ; ha ricondotto le prestazioni svolte da Ventura al richiesto livello IV CCNL Imprese Radiotelevisive private “ ; ha riqualificato in conseguenza il recesso impugnato quale licenziamento privo di ogni giustificazione , con l’applicazione pertanto della tutela prevista dai commi quarto e settimo dell’art. 18 l. 300/1970.; ha escluso l’operatività dell’aliunde perceptum , essendo Ventura rimasta priva di occupazione per oltre dodici mesi ; ha ritenuto , ai fini della determinazione dell’indennizzo, di assumere il parametro retributivo da ultimo percepito che , in quanto superiore al minimo retributivo di livello, “ va mantenuto quale trattamento di miglior favore “.



Ha proposto reclamo , (in seguito per brevità I)
chiedendo , in riforma della sentenza , il rigetto delle domande proposte da Ventura.

Ha resistito : a chiedendo il rigetto del reclamo e sollevando questioni di
inammissibilità – novità in ordine ai motivi di reclamo quarto, quinto , sesto proposti
da

Disposta la discussione ex art..83 , commi 3,5,7 lettera h D.L. n. 18/2020, convertito
in l. n. 27/2020 , all'udienza del 18 Agosto 2020 la Corte ha disposto , in
accoglimento dell'istanza proposta da _ la discussione orale.

All'udienza del 15 settembre 2020, la causa , dopo la discussione orale, è stata
trattenuta in decisione .

oooooooo

Il reclamo proposto da l _ è infondato per le considerazioni che seguono.

Con un primo motivo di reclamo , _ censura la sentenza per non aver in alcun
modo considerato l'intervenuta decadenza dell'impugnazione e le risoluzioni
intercorse nel corso del rapporto di lavoro.

Osserva : “ Nel corso della prestazione professionale inter partes si sono succeduti
ben tre distinti contratti. I primi due sottoscritti in data 18.6.2004 e il 1.12.2010 e
l'ultimo con decorrenza 1.12.2015 poi risolto con recesso 25.9.2017 .Per invocare la
unicità del rapporto la _ avrebbe dovuto impugnare ogni singolo contratto alla
relativa scadenza , cosa che invece non è mai avvenuta . Al contrario la _ ha
impugnato unicamente il recesso a lei intimato e unicamente l'unico contratto
professionale (vedi doc. avv. 23) senza mai impugnare le risoluzioni consensuali
intervenute “.

Parte reclamante rileva che la disciplina contenuta nel d.l. n. 225 del 2011 consenta
di ritenere applicabile il nuovo regime decadenziale previsto dall'art. 32 l.183/2010
anche a fattispecie intervenute prima del 24.11.2010 ...” assume che “ unicamente
l'ultimo contratto inter partes in data 1.1.2015 potrà essere oggetto di analisi ed
eventuale censura in sede giudiziale “.

La reclamante assume inoltre l'erroneità della sentenza sulla inammissibilità
dell'impugnazione delle risoluzioni consensuali per intervenuta decadenza ex



art.2113 cod. civ. ; osserva che “ la signora i pur essendo del tutto consapevole di ciò che sottoscriveva non ha neppure con la lettera di impugnazione stragiudiziale del 6 Novembre 2017 fatto riferimento alle risoluzioni consensuali. In buona sostanza l'odierna reclamata non ha mai contestato , prima dell'avvio del presente giudizio, le risoluzioni consensuali e le rinunce ivi espresse , contenute negli atti sottoscritti in data 30.11.2010 (doc. 9 avv.) e nelle clausole contenute nei successivi contratti dell'1.12.2010 e del 1.1.2015. “.

„ conclude che “ unicamente l'ultimo contratto inter partes in data 1.1.2015 potrà essere oggetto di analisi ed eventuale censura in sede giudiziale “.

Tale motivo di reclamo è infondato.

La società reclamante assume che per sostenere fin dall'inizio la sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato i avrebbe dovuto impugnare i contratti del 18.6.2004 e quello del 1.12.2010 nel termine previsto dall'art. 32 l. 183/2010.

Sul punto , in senso contrario , ritiene la Corte che nessuna delle disposizioni previste dall'art. 32 citato imponesse a i a tale impugnazione ; e ciò sia se si considera l'art. 32, comma 3, lett. b) (inclusiva del recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nelle modalità a progetto) e sia se si consideri la lettera a del comma cit. .

Ed infatti il regime di decadenza previsto dalla lettera b è ricollegato al “ *recesso del committente* “ così come , per la lettera a la disposizione si applica, ai “*licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine*”.

Il rigido regime decadenziale , di stretta interpretazione , previsto dall'art. 32 , comma terzo lettere a - b richiede quindi che “ la domanda si collochi nel contesto della risoluzione del rapporto per volontà datoriale “ e che sussista “ un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare e confutare “. (cfr. per l'affermazione di tali principi Cass. Sez. Lav. 32254/2019).

Applicando tali principi , nella fattispecie, , in relazione ai contratti del 18.6.2004 e del 1.12.2010 non ricorre alcuno di tali necessari presupposti.

Si deve poi aggiungere che “ *nell'ipotesi di pluralità di contratti a progetto , l'impugnativa volta a far valere l'illegittimità degli stessi , da cui consegue il riconoscimento di un unico rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato , a decorrere dalla data di costituzione del primo , è assoggettata ad un unico termine di decadenza che , ex art. art. 32 della l. n. 183 del 2010 , decorre*



dal recesso , qualificato come licenziamento , del datore di lavoro del rapporto in essere , in relazione all'ultimo contratto “ . (Cass. Se. Lav. Sent. N. 30668/2019).

Si tratta di principi applicabili alla fattispecie in esame in cui , come già rilevato dal giudice di prime cure e come si dirà a breve nell'esame del secondo e del terzo motivo di appello , va ritenuta da un lato la sussistenza di un unico rapporto di lavoro di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla data del primo contratto di lavoro a progetto illegittimo e dall'altro la continuità e l'effettività del rapporto di lavoro fino al recesso datoriale del 25.9.2017 .

In tale contesto l'unico termine di decadenza che , doveva impedire era allora , come in realtà ha fatto, quello decorrente dal recesso della società dal rapporto in essere , in relazione all'ultimo contratto , qualificato come licenziamento.

Tali considerazioni valgono anche per la questione di decadenza ex art. 2113 cod. civ. proposta dalla società in relazione alla risoluzione consensuale del 30.11.2010 formalmente intervenuta relativamente al primo contratto di prestazioni artistiche e professionali del 18.6.2004 (doc. n. 9 fasc. primo grado) nonché in relazione alle risoluzioni consensuali – rinunce previste alle clausole n. 22 degli altri due contratti del 1.12.2010 e del 1.1.2015 (doc. 8-10 fasc. a primo grado).

Le suddette risoluzioni e rinunce , correlate formalmente solo a contratti di prestazioni d'opera da ritenersi illegittimi , sono infatti inidonee a produrre effetti da un lato in relazione al diverso unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato conseguente fin dall'inizio a quella illegittimità e dall'altro in relazione ad un rapporto di lavoro che si è effettivamente svolto , come già rilevato dal giudice di prime cure, senza sostanziale soluzione di continuità – salvo il periodo di sospensione contrattuale concordato dal 1.4.2013 al 31.8.2013 - dal 18.6.2004 fino al recesso della convenuta del 25.9.2017 .

Per sola completezza si deve aggiungere che , così come evidenziato dalla reclamata alle pagine 31-32 della memoria di costituzione e così come risulta dalle conclusioni esposte al punto 1 del ricorso introduttivo del giudizio, le suddette rinunzie , transazioni risoluzioni risultano espressamente impugnate con il ricorso introduttivo del giudizio ; che , essendo il rapporto di lavoro cessato il 25.9.2017 e risultando il ricorso introduttivo del giudizio notificato alla controparte l'8 .3.2018 , l'impugnazione appare allora comunque avvenuta nel termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto ex art. 2113 cod. civ.



oooooooo

Con un secondo motivo , la società reclamante assume l'erronea applicazione , da parte del Tribunale , degli . 61 e ss. del d.lgs. 276/2003.

La reclamante ritiene erronea la sentenza laddove ha riqualificato i rapporti di lavoro come u contratti a progetto mancanti di una specifica indicazione del progetto e laddove ha concluso che i rapporti di lavoro sarebbero caratterizzati da una collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale ; evidenzia come il Tribunale non abbia adeguatamente considerato il nomen iuris attribuito dalle parti al contratto ed i molti elementi già indicati : le caratteristiche in cui il rapporto si è estrinsecato , i compensi percepiti a diverso titolo , il fatto che i fosse presente in azienda per un numero davvero limitato di ore , le altre attività professionali svolte da i , l'emissione di fattura a soggetti diversi ; la emissione periodica di fatture con l'indicazione della sua partita IVA e della natura professionale delle prestazioni .

La reclamante ritiene ancora , per vari ed articolati profili, che *“ in realtà parte ricorrente non è stata in grado di provare la sussistenza degli elementi di collaborazione , il coordinamento e la continuità I testimoni escussi hanno confermato, diversamente da quanto affermato dal giudice che la ricorrente non era a disposizione della radio né era inserita nell'organizzazione aziendale , ma si recava in radio solo il tempo necessario alla trasmissione radiofonica che conduceva...”* ; assume che *“ il contenuto della prestazione lavorativa della signora Ventura era caratterizzato dalla massima autonomia di contenuto...”*

— censura la sentenza per aver ritenuto la insussistenza di un progetto ; sostiene che *“ anche se si ritenesse di ricondurre il contratto in parola alle collaborazioni coordinate e continuative , non potrebbe trovare applicazione il meccanismo di conversione automatica introdotto dalla modifica dell'art. 69 operata con l'art. 1 , comma 23 , lettera f della legge 28 giugno 2012 n. 92 “ atteso che “ tale modifica normativa si applica ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 92/2012 (18 luglio 2012) ; evidenzia a che “ la norma in esame è stata abrogata a far data dal 1 gennaio 2016 e pertanto non era più in vigore al tempo del giudizio né pertanto avrebbe potuto essere utilizzata per convertire in rapporto di lavoro subordinato il contratto professionale “ .*

i — eccepisce comunque la illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 1 d.lgs.276/2003 - laddove si interpreti la relativa disciplina quale presunzione assoluta - per violazione degli articoli 1,3,24 e 41 e 101 Cost. , derivando la costrizione di una libera scelta delle parti ; rileva che *“ vi sarebbe comunque un eccesso di delega*



rispetto alla generica formulazione della l. 30/2003 che si era limitata a prevedere “ un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di inosservanza della sussistenza delle disposizioni di legge “ senza prevedere una possibile conversione retroattiva .

Con un terzo motivo di reclamo , censura la sentenza laddove ha ritenuto la natura subordinata del rapporto , anche se attenuata ..

Osserva : “ ... Il Giudice...dopo aver accertato che il rapporto della signora ` è suscumbibile nella collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale a progetto, addirittura giunge a riconoscere la natura subordinata del rapporto , anche se attenuata . L'affermazione è contraddittoria , in quanto la subordinazione per così dire piena (quella dell'art. 2094) è prevalente ed assorbente rispetto alla collaborazione coordinata e continuativa . La sussistenza dell'una esclude necessariamente l'altra”.

Ciò premesso , la reclamante assume come dall'istruttoria svolta non sia emersa la natura subordinata del rapporto per difetto dell'essenziale elemento della eterodirezione ; rileva come , alla luce della istruttoria orale svolta e dalla documentazione prodotta , risulti confermata la natura autonoma del rapporto ; assume che “ la signora ` a ha sempre organizzato il suo lavoro con la massima libertà ed autonomia , concordando con la committente le fasce orarie più consone allo svolgimento dell'attività professionale , senza mai rimanere a disposizione della odierna resistente per l'intera giornata ed essendo presente , presso la sede, solo ed esclusivamente per il tempo necessario alla realizzazione della trasmissione alla medesima affidata , per un tempo massimo di 2 ore nei giorni di attività...”.

In punto di diritto , parte reclamante richiama recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità (Cass. 24100/2019) per le quali , ai fini del riconoscimento della natura subordinata del rapporto speciale importanza riveste il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro , il quale discende dall'emanazione di ordini specifici (e non soltanto direttive di carattere generale , ben compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale.

Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione , non colgono nel segno . .

Premesso che in senso contrario non può considerarsi decisivo il nomen iuris attribuito dalle parti ai contratti di cui è causa , ritiene la Corte che , alla luce sia già



del solo tenore letterale dei contratti stessi e sia delle risultanze della prova testimoniale espletata, puntualmente trascritte e riportate nella sentenza di primo grado (testi) siano condivisibili le conclusioni del Tribunale laddove ha osservato che è indubbio “ *che i contratti intercorsi fra le parti... siano qualificabili come contratti di collaborazione coordinata e continuativa* , in quanto , come emerge dal loro tenore letterale , si sono concretizzati in una prestazione di opera continuativa e coordinata , prevalentemente personale ex art. 409, comma 1 n. 3 c.p.c. Lo specificano gli stessi contratti , laddove si prevede il conferimento da parte di alla professionista dell'incarico di collaborazione artistico-professionale per la conduzione in qualità di commentatore e/o animatore e/o conduttore di programmi radiofonici e televisivi , indistintamente presso gli studi o in altro luogo dalla stessa indicato e con continuità (e segnatamente nel primo contratto a tempo indeterminato e in quelli successivi per le durate indicate, soggette a rinnovo tacito) e disponibilità estesa agli ulteriori interventi richiesto da per la promozione dei programmi per tutto il tempo a ciò necessario e secondo le modalità tecniche ed espressive da quest'ultima prescelte ed indicate , nonché in coordinamento con le “ esigenze di programmazione radiofonica “ di e con il suo palinsesto . E' inoltre pacifico e confermato dall'istruttoria orale ...che la ricorrente durante tutto il corso dell'esecuzione del rapporto , ha svolto le mansioni di conduttrice dei programmi radiofonici che le venivano di volta in volta assegnati dalla resistente , nella persona del direttore editoriale i e sulla base delle direttive impartite da questi e/o dal direttore di produzione Le disposizioni testimoniali... sono in tal senso univoche e rendono conto dell'assenza di differenze sostanziali tra le modalità di svolgimento di mansioni di conduzione dei programmi tra i dipendenti assunti con contratti di lavoro subordinato e quelli che , come la ricorrente intrattengono o hanno trattenuto rapporti di collaborazione Tutte le emergenze istruttorie dimostrano , pertanto , la sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa di carattere prevalentemente personale , che ...è stata caratterizzata da stringenti vincoli sia nelle modalità di esecuzione della prestazione , che nell'organizzazione dei tempi di lavoro e compensata in misura fissa mensile , senza alcuna significativa differenza rispetto alla prestazione lavorativa di natura subordinata “.

La Corte condivide totalmente tali conclusioni ed osserva come in effetti la natura coordinata e continuativa di carattere prevalentemente personale del rapporto , pur se confermata ulteriormente in senso sostanziale dall'istruttoria espletata , trovi elementi di conferma già solo nel tenore letterale dei contratti in discussione.



In proposito , nella memoria di costituzione nel presente grado di reclamo „
puntualmente e correttamente rileva quanto già risulta dal tenore letterale dei contratti: “ ... a) è ivi letteralmente prevista, contrattualizzata e richiesta la personale “collaborazione” professionale della reclamata (cfr. le clausole n. 11 e 13 del primo contratto sottoscritto in data 18.06.2004, nonché le clausole nn. 2, 13 e 15 dei successivi due contratti sottoscritti in data 1.12.2010 e 1.01.2015); b) è ivi letteralmente previsto e contrattualizzato il coordinamento della prestazione della reclamata con il ciclo produttivo e le esigenze aziendali della reclamante, laddove è - tra l'altro - espressamente previsto che la “collaborazione” doveva effettuarsi “secondo le esigenze di programmazione radiofonica manifestate di volta in volta dalla Emittente” (cfr., in particolare, la clausola n. 11 del primo dei contratti in questione, nonché le clausole nn. 13 dei due successivi contratti in questione), essendo comunque tale requisito previsto praticamente ovunque all'interno dei contratti medesimi (cfr. il contenuto delle clausole nn. 5, 7, 12, 17 e 18 del primo dei contratti in questione, nonché delle clausole nn. 5, 7, 14 e 19 dei due successivi contratti in questione); c) ivi prevista e contrattualizzata la continuità giornaliera, settimanale, mensile ed annuale di prestazione della reclamata...”

Ravvisata quindi la natura coordinata e continuativa a carattere prevalentemente personale dei rapporti di lavoro di cui è causa , ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente rilevato l'assenza fin dal primo contratto del 2004 di uno specifico progetto ex art. 61 D.lgs.276/2003 , con la conseguente conversione automatica del rapporto di lavoro fin dal primo contratto in rapporto di lavoro subordinato .

La reclamante censura la sentenza per aver ritenuto assoluta la presunzione prevista dall'art. 69 d.lgs. 276/2001.

Sul punto la Corte intende aderire , in sintonia peraltro con proprie precedenti decisioni , ai più recenti e già consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità che hanno affermato , dopo aver ribadito la necessità di uno specifico e non generico progetto ex art. 61 d.lgs. 276/2003, la natura assoluta – contrariamente agli assunti della società reclamante - della presunzione prevista dall'art. 69 D.lgs. 276/2003 .

La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che , una volta accertata la mancanza di specifico progetto , il rapporto di lavoro deve essere ritenuto subordinato , senza possibilità di prova contraria ; va evidenziato poi come la Corte abbia affermato tali principi anche in relazione a fattispecie precedenti le modifiche normative introdotte dalla legge 92/2012. (cfr. Cass. Sez. Lav. 8142/2017).



Si legge nella motivazione della citata sentenza: “ ... Come è noto, dopo una prima fase in cui era sembrata prevalere in giurisprudenza la tesi della presunzione relativa , in seguito è divenuta prevalente la tesi della presunzione assoluta . Di questo orientamento è espressione da ultimo la sentenza con la quale questa Corte ha avuto modo di affermare (Sez. L. sentenza n. 12820 del 21.6.2016) che “ in tema di contratto di lavoro a progetto , il regime sanzionatorio articolato dal D.Lgs. n. 276 del 2003 , art. 69 pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato , contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che , al comma 1 , sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto , realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto “ ope legis “ , restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria , mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui , pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata , attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata fra le part “

Il principio è stato ancora più specificamente ribadito con sentenza n. 17127 del 17.8.2016 la quale ha affermato : “ In tema di lavoro a progetto , il D.Lgs. n. 276 del 2003 , art. 69, comma 1 (“ ratione temporis “ applicabile , nella versione antecedente le modifiche di cui alla l. n. 92 del 2012, Art. 1, comma 23 , lett. F ,) si interpreta nel senso che , quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso , non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione , ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato , sin dalla data di costituzione dello stesso (in precedenza negli stessi termini Cass. 9471/2016)Occorre inoltre ricordare che lo stesso legislatore , con la l. 92 del 2012 , art. 24 intervenendo con norma di interpretazione autentica ha affermato che “ D.lgs . 10 settembre 2003 n. 276 , art. 69, comma 1 , si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa , la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”

Si tratta di un orientamento interpretativo ribadito anche nelle più recenti decisioni della Corte di Cassazione .

Si legge nella motivazione della ordinanza n. 9471/2019 : Occorre premettere che nel caso opera la definizione legale del contratto a progetto fornita dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, nel testo originario (poi sostituito dalla L. n. 92 del 2012, art. 61, modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 24 bis, comma 7, conv. in L. n. 134 del 2012 ed ancora dal D.L. n. 76 del 2013, art. 7, comma 2, lett. c), conv. in L. n. 99 del 2013 ed infine abrogato dal D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 52, di attuazione del c.d. Jobs



Act) in base al quale per la configurazione della fattispecie, oltre alla presenza di tutti i caratteri della già nota figura delle collaborazioni continuative e coordinate, è necessaria la riconducibilità dell'attività "a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa". Questa Corte, con riferimento al medesimo testo della disposizione, ha chiarito (Cass. n. 24739 del 2017, Cass. n. 10135 del 26.4.2018) che la nozione di "specifico progetto", quale deriva dall'esegesi normativa, deve ritenersi consistere - tenuto conto delle precisazioni introdotte nella cit. L. n. 92 del 2012, art. 61 - in un'attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore, precisando tuttavia che la norma non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa. Il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale (Cass. n. 17636 del 06/09/2016), in quanto i termini in questione non possono che essere intesi - pena il sostanziale svuotamento della portata della norma - come volti ad enucleare il contenuto della collaborazione in un quid distinto dalla mera messa a disposizione di energie lavorative nell'attuazione delle ordinarie attività aziendali....l'assenza del progetto di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1, che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorchè il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l'autonomia (Cass. n. 8142 del 29/03/2017).... La disposizione (nella versione "ratione temporis" applicabile, antecedente le modifiche di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23, lett. f)), si interpreta poi nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (Cass. n. 17127 del 17/08/2016 e, ancora da ultimo, Cass. n. 28156 del 5/11/2018)..."



Il Collegio ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla reclamante laddove l'articolo 69 cit. si interpreti nel senso di una presunzione assoluta di conversione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

In materia la Corte di Cassazione ha già avuto modo di osservare nella già citata sentenza n. 8142/2017 : “ : . *Quanto ai dubbi di legittimità costituzionale prospettati in relazione all'art. 69 cit., così come sopra interpretato, va osservato che essi rileverebbero se fossero stati sottratti al giudice i poteri qualificatori, mentre nel caso in esame viene introdotta una sanzione che consiste nell'applicazione delle garanzie del lavoro dipendente. Si deve inoltre obiettare che il principio di indisponibilità del tipo è stato dettato dalla Corte Cost. (con le pronunce n. 115/1994 e 121/1993) nel caso opposto, ovvero per statuire l'illegittimità di una norma che dettasse una presunzione assoluta di autonomia, sottraendo un rapporto subordinato alle garanzie inderogabili stabilite dall'ordinamento (Corte Cost. 121/1993). Mentre qui si tratta del caso inverso; non sottrazione di garanzie ma norme di miglior favore (quelle che assistono il lavoro subordinato) estese ad altri rapporti; quindi non vengono in questione i principi inderogabili stabiliti nella Costituzione a favore del lavoro subordinato. D'altra parte, il nostro ordinamento non è estraneo alla previsione dell'applicazione delle regole del lavoro subordinato come sanzione in caso di violazioni, elusioni, abusi di determinate forme di contratti di lavoro (v. L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 5, della L. n. 230 del 1962, art. 1 e del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1).*

Ammettere la conversione (ab initio o postuma) di una mera collaborazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato, in mancanza di progetto, non contraddice perciò principi superiori nè costituzionali; si tratta di realizzare una parificazione di disciplina, di garantire uno standard di trattamento minimo per rapporti continuativi (in mancanza di progetto) e connotati da una comune subordinazione di tipo economico. Ciò rientra nella potestà del legislatore e non sembra nè irrazionale, nè ingiustificato, appunto in ragione della comune appartenenza all'area della "dipendenza economica" e della connessione funzionale delle stesse prestazioni lavorative continuative con l'impresa altrui (in ragione cioè della esistenza della para-subordinazione in capo al co.co.co). “

Nella citata ordinanza n. 9471/2019 la Corte di Cassazione ha ancora ribadito : “ *I dubbi di compatibilità costituzionale prospettati dai ricorrenti trovano adeguata soluzione solo osservandosi che nel caso non vengono sottratti al giudice i poteri di qualificazione del rapporto, ma viene introdotta una sanzione che consiste nell'applicazione al rapporto delle garanzie del lavoro dipendente. La Corte*



Costituzionale, con le sentenze 25 marzo 1993, n. 121 e 23 marzo 1994, n. 115 ha escluso che rispettivamente il legislatore o le parti possano imporre presunzioni o qualificazioni contrattuali di autonomia che sottraggono alle indefettibili garanzie del lavoro subordinato una fattispecie che come tale si realizza. Il principio di "indisponibilità del tipo" è stato quindi dettato al fine di evitare sottrazioni di tutele al lavoro subordinato, ed è sorretto da una ragione verosimilmente univoca e non invocabile nel caso inverso. D'altra parte, il nostro ordinamento non è estraneo alla previsione dell'applicazione delle regole del lavoro subordinato come sanzione in caso di violazioni, elusioni, abusi di determinate forme di contratti di lavoro (v. della L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 5, della L. n. 230 del 1962, art. 1).21. La previsione non può infine ritenersi in contrasto con l'art. 41 Cost., comma 1, in quanto trae origine da una condotta posta in essere dal datore di lavoro e violativa di prescrizioni di legge, nè inadeguata, essendo coerente con il fine del legislatore, di perimetrare il potere di stipulare contratti a progetto per evitare l'elusione delle tutele predisposte per il lavoro subordinato.. Le considerazioni che precedono determinano l'assorbimento del quarto motivo, escludendo l'accoglimento del terzo la necessità di indagare in ordine alle effettive modalità con cui si è realizzato il rapporto di lavoro ... ”

Questa Corte condivide totalmente tali argomentazioni ; si può aggiungere in relazione al dedotto vizio di eccesso di delega che : a) il tenore letterale dell'art. 4 lettera c n.4 della legge delega n. 30/2003 (“ *previsione di un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di inosservanza delle disposizioni di legge* “) non esclude che il legislatore , nella propria discrezionalità , possa prevedere quale sanzione la conversione del contratto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ; b) l'interpretazione come assoluta della presunzione prevista dall'art. 69, 1 comma citato trova avallo anche nell'art. 1 comma 24 della successiva legge 92/2012 , non strettamente correlata alla legge delega.

Accertata la natura subordinata fin dall'inizio del rapporto di lavoro ex art. 69, comma 1 d.lgs. 276/2003 , appaiono in conseguenza assorbite tutte le questioni proposte con il terzo motivo di gravame.

oooooooo

Con un quarto motivo di gravame , la società sui duole che il Tribunale abbia qualificato , senza ammettere l'istruttoria orale richiesta il recesso come licenziamento ingiustificato ed abbia addirittura condannato la società alla reintegrazione della dipendente , “ senza considerare che la società avrebbe potuto essere condannata per un vizio formale (la mancata/ generica indicazione dei motivi



che avrebbe potuto comportare la condanna della società alla nera tutela risarcitoria da 6 a 12 mesi “ ovvero , in via subordinata , al regime risarcitorio previsto dal comma quinto dell’art. 18.

La reclamante sostiene inoltre che “ il Tribunaledovrebbe limitarsi a riconoscere la riammissione in servizio normalmente prevista nei casi di conversione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa ed eventualmente l’indennità risarcitoria ex art. 32 l. 183/2010 , ma non anche la sanzione prevista dall’art. 18 St. Lav. , come modificato dalla legge Fornero “.

Tali censure, ad avviso della Corte, non sono fondate.

Nella comunicazione di recesso del 25.9.2017 si legge testualmente: “*Oggetto: Comunicazione di recesso dal contratto d’opera di prestazioni professionali ed artistiche del 1 gennaio 2015 – Con la presente , le comunichiamo , ai sensi dell’art. 16 dell’accordo in oggetto , la nostra volontà di recedere dal medesimo a decorrere dalla data odierna . Dunque il contratto si risolverà decorsi 30 giorni dal ricevimento della presente . Tuttavia , la informiamo che , per esigenze di programmazione radiofonica , l’emittente non necessita più delle sue prestazioni artistiche e , pertanto , la esoneriamo dalla prestazione di qualsiasi attività a decorrere dalla data odierna. Infine , teniamo a precisare che , sempre a decorrere dalla data di ricevimento della presente , lei potrà ritenersi esonerata dal vincolo di non concorrenza sottoscritto dall’art. 20 del contratto oggetto della presente , a tutti gli effetti di legge....”.*

Sul punto il Tribunale ha testualmente osservato: “ *Accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti ...la comunicazione di recesso del 25.9.2017 va a sua volta riqualificata come licenziamento. Tale recesso , esercitato ai sensi dell’art. 16 del contratto d’opera ...risulta palesemente illegittimo una volta ricondotto al regime vincolato tipico della subordinazione , non risultando assistito né da giusta causa , né da giustificato motivo soggettivo ed oggettivo , neppure enunciato ; tale non può , infatti considerarsi il generico riferimento a non meglio specificate e dimostrate esigenze di programmazione radiofonica , con riferimento alle quali nulla è stato dedotto dalla convenuta , nonostante l’onere probatorio al riguardo sulla stessa gravante in via esclusiva ai sensi dell’art. 5 della l.604/1966”.*

La Corte condivide e ritiene corrette tali argomentazioni .

La società reclamante si duole che il Tribunale abbia ritenuto ingiustificato il licenziamento senza ammettere l’istruttoria richiesta ; in proposito il Tribunale ha però rilevato non solo l’ estrema evanescenza dell’espressione “ esigenze di



programmazione radiofonica “ contenuta nella lettera di recesso ma anche la mancanza di ogni relativa concreta deduzione al riguardo .

La lettura della memoria di costituzione della società nella fase di opposizione in primo grado conferma che la società nella parte in fatto si è limitata a rivendicare la legittimità del recesso ai sensi dell’art. 16 del contratto stipulato dalle parti (capitolo 100 pagina 17) ; nella esposizione in diritto della memoria (pagg. 53 e ss) . la asserita legittimità del licenziamento appare affidata al richiamo di recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità tese ad allargare le maglie del licenziamento per g.m.o. e alla considerazione , in astratto , della necessità di cessare “ la collaborazione con una professionista estremamente costosa rispetto all’apporto fornito e le cui prestazioni professionali risultavano non più in linea con i cambiamenti attuati nel settore e facilmente sostituibili dalla attività di altri lavoratori “ (pagine 53 e 54 della memoria di primo grado) “.

Sul punto , nell’atto di reclamo, per colmare tale sostanziale vuoto della memoria di primo grado , — deduce circostanze di fatto tese a provare che “ le motivazioni del licenziamento trovano origine in un motivo organizzativo determinato dall’impossibilità dell’odierna reclamante di soddisfare le richieste della , e quindi ad esigenze del tutto personali della reclamata “ (v. pagina 57 e ss. dell’atto di reclamo) ; la società chiede allora di provare tali circostanze di fatto (pagine 20-22 atto di reclamo : capitoli 5.99- 5.116).

Tali allegazioni appaiono nuove e tardivamente esposte solo in questo grado di reclamo, così come giustamente eccepito da parte reclamata nella memoria di costituzione ; le prove richieste appaiono in conseguenza inammissibili.

La società reclamante si duole che il Tribunale abbia applicato la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4 St.Lav. ; ha osservato che nella fattispecie dovrebbe tutt’al più applicarsi la tutela indennitaria prevista per la genericità della motivazione .

L’assunto non è condivisibile.

Ritiene la Corte che nella fattispecie la comunicazione del recesso non contenga alcuna concreta ragione in grado di cristallizzarne la motivazione e consentire un serio controllo giudiziale successivo ; in senso contrario non può farsi riferimento alla evanescente espressione “ esigenze di programmazione radiofonica “.

Inoltre , come si è già detto , anche nella memoria di primo grado , la società non ha dedotto le concrete ragioni del licenziamento.



Ritiene la Corte che , in tale contesto, non si possa parlare di una motivazione “ generica “ trattandosi di una motivazione “mancante “ ; che ricorra nella fattispecie il presupposto , ai fini della tutela dell’art. 18 comma 4 St.Lav. della manifesta insussistenza del fatto , la quale , come è noto e come si riscontra nel caso in esame, va riferita ad una evidente e facilmente verificabile , sul piano probatorio , assenza dei presupposti che legittimano il licenziamento per g.m.o ((cfr. Cass.10435/2018; 32159/2018).

Va poi considerato che , ai sensi dell’inequivoco tenore letterale del comma 6 dell’art. 18, **resta sempre ferma l'applicazione** delle diverse tutele previste dall'art. 18, commi 4, 5 o 7 - in sostituzione della tutela indennitaria ridotta e non in aggiunta ad essa - nel caso in cui emerga, **su domanda del lavoratore (e nella fattispecie a ha espressamente proposta tale domanda nel ricorso introduttivo del giudizio : v. punto 2 delle conclusioni)** l'ingiustificatezza del licenziamento (ossia l'inesistenza di un giustificato motivo soggettivo, oggettivo o di una giusta causa il cui onere della prova, una volta che il lavoratore ha spiegato la sua domanda, resta comunque in capo al datore di lavoro ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 5).

Per sola completezza , va ricordato che anche sul versante del licenziamento disciplinare , recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità riconducono all’insussistenza del fatto la mancanza di contestazione precisando che “ La giustificazione della tutela reintegratoria si rinviene nel fatto che, ai sensi dell'art. 18, comma 4, St. Lav., tale tutela è prevista in caso di "insussistenza del fatto contestato", che implicitamente non può che ricomprendere anche l'ipotesi di inesistenza della contestazione “ (cfr. Cass. 4879/2020).

La reclamante invoca poi tutt'al più la applicabilità della tutela prevista dall’art. 32 l.183 /2010 .

Anche tale assunto non è condivisibile atteso che ... a ha richiesto la tutela espressamente prevista per l’illegittimità del licenziamento e non quella inerente l’illegittimità del contratto di collaborazione , coordinata, continuativa.

oooooooo

Con un quinto motivo di gravame , l ... censura la sentenza per aver ritenuto l’inquadramento di ... a nel IV livello CCNL Imprese radiotelevisive private con contratto full time , potendosi tutt'al più riconoscersi una prestazione part time di 20 ore settimanali massimo ; osserva che in sentenza il Giudice assume che il lavoro è certamente ridotto , ma tuttavia “ poi incredibilmente riconosce l’orario a tempo



pieno “ ; chiede quindi che la retribuzione contrattuale pari ad euro 1525,25 per il full time sia riproporzionata al diverso orario “.

Con un sesto motivo , la reclamante assume la erroneità della sentenza circa la quantificazione della retribuzione ; ritiene che “ il compenso che in caso di conversione dovrà essere riconosciuto è la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva e non quella diversa e superiore corrisposta come lavoratore autonomo , comprensiva peraltro della cessione dei diritti dell’immagine. ; chiede , in subordine , l’espletamento di una CTU tecnico contabile.

Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione , non colgono nel segno .

Premesso che in effetti nella sentenza appellata il Tribunale allude ad un orario ridotto, va tuttavia osservato che le questioni proposte , in particolare in relazione all’orario di lavoro e alla considerazione della somma inerente i diritti di immagine , investono essenzialmente ormai – atteso l’esercizio del diritto di opzione da parte di
a : doc. C reclamante – la determinazione del tallone retributivo da considerare ai fini dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 18, comma 4 St. Lav.

In tal senso , così come correttamente osservato da parte reclamata in memoria , la determinazione o meno di un orario ridotto rispetto ad un orario pieno appare a quel fine allora irrilevante atteso che ha comunque effettivamente pur sempre corrisposto , quale “ **ultima** retribuzione globale di fatto “ ,la somma di euro 3000,00 lordi mensili.

Ciò chiarito , in punto di diritto la Corte di Cassazione ha affermato che “ *deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la retribuzione globale di fatto spettante al lavoratore in caso di licenziamento dichiarato illegittimo L. n. 300 del 1970, ex art. 18, deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione di quei compensi solo eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonchè di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi normalmente carattere eventuale, occasionale o eccezionale (Cass. n. 10307/02; Cass. n. 2262/07; Cass. n. 19956/09).* (così testualmente in motivazione Cass. 15066/2015).

Tenuto conto di tali principi nella fattispecie non risulta che i avrebbe percepito , rispetto all’ultima retribuzione percepita , una somma inferiore e che le componenti di quella somma da ultimo percepita avessero carattere eventuale, occasionale ed eccezionale.



Ritiene la Corte , inoltre , che il Tribunale abbia correttamente mantenuto , pur se superiore al minimo retributivo del livello , il corrispettivo lordo di euro 3000,00 lordi da ultimo percepito “ *quale trattamento di miglior favore* “.

Se è vero infatti che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che , in caso di rapporto di lavoro qualificato ab origine come autonomo convertito ope iudicis in rapporto di lavoro subordinato , debba valere il criterio dell'assorbimento, è anche vero che nelle stesse pronunce la Corte di Cassazione ha avuto cura di precisare che “ *Il principio non comporta, però, che, ove si accerti che il compenso pattuito dalle parti sia superiore a quello minimo previsto dal contratto collettivo, il lavoratore debba necessariamente restituire tale eccedenza, ove ciò sia richiesto dal datore di lavoro, giacchè, secondo principi costantemente affermati da questa Corte, le retribuzioni fissate dai contratti collettivi costituiscono le retribuzioni minime spettanti ai lavoratori di una determinata categoria, senza che sia impedito al datore di lavoro erogare ai propri dipendenti paghe superiori, siano esse determinate a seguito di contrattazione tra le parti o semplicemente da lui offerte al lavoratore, con la conseguenza che, ove il datore richieda la restituzione delle somme erogate in eccesso rispetto alle retribuzioni minime previste dal contratto collettivo, non può limitarsi a provare che il suddetto contratto prevede, per le prestazioni svolte, retribuzioni inferiori, ma deve dimostrare che la maggiore retribuzione erogata è stata frutto di un errore essenziale e riconoscibile dell'altro contraente, ossia di un errore che presenti i requisiti di cui agli artt. 1429 e 1431 c.c. (Cass. 5552/2011, Cass. 4942/2000, Cass. 4499/87;). E tale principio vale anche nella particolare ipotesi in cui venga accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro in luogo di quella autonoma formalmente prescelta dalle parti, poichè anche la diversa qualificazione del rapporto operata dalle parti, e risultata poi non esatta, può essere bensì frutto di un mero errore delle parti stesse, ma può derivare anche dalla loro volontà di usufruire di una normativa specifica, oppure di eluderla (cfr. Cass. 17455/2009, nonché Cass. 20669/2004). (così testualmente in motivazione Cass. Sez. Lav. 46/2017)*

oooooooo

Con un settimo motivo , la reclamante lamenta la mancata detrazione dell'aliunde perceptum e l'omessa statuizione sull'aliunde percipiendum ; osserva che “ il Giudice della fase di opposizione si è infatti limitata a considerare i contratti ed i relativi compensi conseguiti dalla Ventura successivamente al recesso esercitato da _____ (doc. D) ; chiede che “ la _____ sia ordinata di produrre le dichiarazioni dei redditi e IVA , le fatture e le certificazioni dei compensi relative al periodo 2017/2018 successive al recesso intimato da _____ “.



Anche tale motivo non è fondato.

Osserva la Corte che , nel contraddittorio delle parti , l'oggetto dell'ordine di esibizione risulta espressamente affrontato e delimitato dal giudice di prime cure.

Nel corso della prima udienza del 27 febbraio 2019 il Tribunale ha disposto (v. verbale di udienza) : “ *Ai fini dell'integrazione del quadro documentale , ordina alla ricorrente di esibire la documentazione inerente al contratto di lavoro a progetto attualmente in essere e ai redditi conseguentemente percepiti , assegnando un termine per la produzione entro dieci giorni prima dell'udienza di discussione* “. Sul punto non risulta dal verbale di udienza che il difensore di abbia sollevato alcuna eccezione .

Nel verbale dell'ultima udienza del 20 Novembre 2019 si legge testualmente: “ *L'avv. Pironti fa presente di aver depositato nella data di ieri il nuovo contratto di lavoro autonomo stipulato in data 12.9.2019 tra la ricorrente e la PRL SRL per il periodo 16.9.2019 al 31.1.2020 a seguito della cessazione in data 31.7.2019 del precedente contratto. Deposita copia di cortesia di entrambi i contratti ai fini della detrazione dell'aliunde perceptum* “. Sul punto non risulta dal verbale di udienza che il difensore di RTL abbia sollevato alcuna eccezione.

Solo in sede di reclamo si duole che il Tribunale abbia considerato solo i contratti prodotti ed oggetto dell'ordine di esibizione ; esprime in proposito dubbi e perplessità per avere il Tribunale affermato che “ a è rimasta priva di occupazione per oltre dodici mesi e segnatamente dal 25.7.2017 al 31.12.2018 ; afferma “ come è possibile che in tutti gli anni precedenti la a avesse delle altre attività e solo in questo anno non ha avuto altri ricavi ? (pagina 65 atto di reclamo) ; richiama a pagina 22 dell'atto di reclamo al punto 5.117 il doc. D e cioè il contratto già prodotto da a e già considerato in sentenza dal Tribunale.

La censura non si fonda allora su allegazioni specifiche e prove il cui onere-- è bene ricordarlo -- è in capo al datore di lavoro.

D'altra parte anche in primo grado aveva sul punto genericamente affermato , a pagina 56 della memoria che “ *va detratto l'aliunde perceptum e percipiendum stante l'espressa previsione dell'art. 18 della legge 300/1970* “.

Va ricordato in materia che Corte di Cassazione ha anche in recenti pronunce ribadito e precisato: “ *In tema di azione per risarcimento dei danni , la circostanza che il lavoratore ingiustamente estromesso (così come quello ingiustamente licenziato)) abbia , nelle more del giudizio , lavorato e percepito comunque un*



reddito (c.d. aliunde perceptum) rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve essere provato da colui che lo eccepisce , non da chi invoca il risarcimento , in applicazione del generale precetto di cui all'art. 2697 cod.civ” “ (Cass. Ord.1636/2020).

Ed ancora : “ In tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che invochi l'aliunde perceptum da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di fatto specifiche e , ai fini dell'assolvimento del relativo onere della prova su di lui incombente , è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche e con formalità esplorative “ (Cass. 2499/2017) ; “ In tema di licenziamento illegittimo , il datore di lavoro che affermi la detraibilità dell'indennità risarcitoria prevista dal nuovo testo dell'art. 18, comma 4 st. Lav. , a titolo di aliunde percipiendum , di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi alla ricerca di una nuova occupazione , ha l'onere di allegare le circostanze specifiche riguardanti la situazione del mercato del lavoro in relazione alla professionalità del danneggiato , da cui desumere , anche con ragionamento presuntivo, l'utilizzabilità di tale professionalità per il conseguimento di nuovi guadagni e la riduzione del danno “ (Cass. Sez. Lav. 17683/2018).

Tenuto conto di tali principi l'istanza di esibizione di parte appellante va rigettata.

Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.

In conclusione , per quanto sopra , il reclamo va rigettato.

Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate , in favore di ~
..., ex d.m. 55 /2014 e 37/2018 , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , come in dispositivo.

PQM

Rigetta il reclamo proposto avverso la sentenza n. 123/2020 del Tribunale di Monza.

Condanna la società reclamante al pagamento delle spese del grado che , in favore di
..., liquida in complessivi euro 3300,00 , oltre spese generali ed oneri di legge.



Si dà atto della sussistenza per la società reclamante dei presupposti per il versamento ulteriore del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.

Milano, 21 settembre 2020

Il Presidente Est.

Giovanni Picciau

